

STATUTO

ARTICOLO 1) – Costituzione

In attuazione della Legge della Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 2006 è costituita, ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, una società Consortile per Azioni, denominata "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A.", a capitale pubblico prevalente, siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.A.". La stessa è qualificata come società *in house providing*

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

ARTICOLO 2) – Sede

La società ha sede legale nel comune di Torino.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio consorziato comunicare il cambiamento della propria sede legale.

L'Assemblea dei soci, nei modi di legge, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'Estero.

ARTICOLO 3) – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2056 (duemilacinquantasei) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 4) – Oggetto

La società consortile svolge servizi volti al perseguimento delle attività istituzionali degli enti pubblici consorziati nonché servizi strumentali a tali enti per lo svolgimento delle loro funzioni.

Nello specifico, la società effettua, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso come luogo di coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche tramite azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e supportare l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del Nord Ovest.

La società consortile, nell'interesse specifico degli enti costituenti o partecipanti o affidanti potrà:

a) Contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali: a tale scopo la società sviluppa, nelle forme ritenute più idonee, iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche dei rapporti commerciali con l'estero, rivolte ad imprenditori, a dipendenti delle imprese, al personale di enti pubblici e privati ed al personale addetto ai servizi di commercio estero e internazionalizzazione delle Camere di Commercio e della Regione Piemonte.

b) Promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi, compresa la filiera agroalimentare, organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni temporanee e permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani all'estero.

c) Contribuire alla diffusione dell'informazione sulle iniziative di politica commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionali preposti al settore, anche attraverso attività editoriale.

d) Istituire sportelli informativi e di supporto alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati internazionali anche tramite l'acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, su singole aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre e facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere. Offrire inoltre assistenza tecnica specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifica con partners di Paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea.

e) Promuovere la costituzione ovvero costituire direttamente sedi nei Paesi oggetto di interesse e la creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e politico – sociale.

f) Promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere, curando l'attività di accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori esteri in Italia in particolare nei loro rapporti con imprese italiane, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale del Piemonte e del Nord Ovest.

g) Favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di investimenti esteri mantenendo e sviluppando collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e con le sue sedi all'estero, con gli Uffici Commerciali delle Ambasciate, con le Rappresentanze Commerciali Estere in Italia, con le Camere di Commercio italiane all'estero e con le Camere di Commercio straniere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano interessare gli operatori economici italiani.

h) Promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del Nord Ovest sui mercati internazionali ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri.

Nei casi consentiti dalla legge, i soci enti pubblici possono affidare alla società consortile lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza nel settore dell'internazionalizzazione; in particolare la società consortile può esperire procedure pubbliche di selezione degli operatori del settore ai fini della partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero, dall'Unione Europea o da altre istituzioni nazionali o internazionali, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane ed estere, generiche e specializzate, rivolte all'interscambio con l'estero.

La società può compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, nei limiti consentiti dalla legge e dal successivo articolo 6, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile e può altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

ARTICOLO 5) – Caratteristiche dei soci

Possono far parte della società: le Camere di Commercio del Piemonte, la Chambre della Valle d'Aosta, la Regione Piemonte, la Regione della Valle d'Aosta, l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, enti pubblici, enti territoriali, associazioni ed altri soggetti giuridici pubblici portatori di interessi generali che possono apportare benefici al sistema dell'internazionalizzazione del Piemonte e del Nord Ovest e che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale. Possono, inoltre, partecipare alla società le istituzioni nazionali competenti nel settore dell'internazionalizzazione.

La partecipazione di soci privati è ammessa a condizione che:

- a) non comporti controllo, potere di veto;
- b) non comporti esercizio di influenza determinante sulla società;
- c) sia prevista dalla legislazione nazionale.

ARTICOLO 6) - Ripartizione dell'attività

La società deve ricavare oltre l'80% del suo fatturato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società.

ARTICOLO 7) – Contributi dei soci e contribuzioni

I soci sono tenuti a versare alla società i contributi annuali ordinari per fare fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società stessa nonché i contributi straordinari definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario.

La contribuzione da parte delle Camere di Commercio rispetta la determinazione dei compiti e delle funzioni ad esse attribuiti in base alla Legge n. 580/1993, come da ultimo modificata dal D.Lgs. 219/2016.

I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata entro la fine dell'esercizio precedente dall'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza di cui all'art. 14, comma 3, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, in misura proporzionale alle quote consortili.

I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci pubblici, su richiesta dell'organo amministrativo e vengono erogati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

I contributi devono essere versati dai soci entro il primo giorno del mese di aprile dell'anno di riferimento.

In caso di ingresso di nuovi soci, o di trasferimenti di pacchetti azionari all'interno della compagine sociale, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai soci entranti o che aumentano la propria quota proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso o dal momento di acquisizione della maggiore quota; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione nel libro dei consorziati delle relative variazioni.

I Soci possono eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia; i Soci possono, altresì, rilasciare idonee garanzie a favore della società al fine di procurare risorse finanziarie ulteriori rispetto al capitale sociale ed ai contributi ordinari e straordinari.

Alla società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali - senza, peraltro, che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio - anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

ARTICOLO 8) – Capitale e patrimonio sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in numero 250.000 (duecentocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro uno cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, anche mediante emissioni di azioni aventi particolari diritti, mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in particolare l'articolo 2468 e 2348 c.c. e l'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Le nuove azioni, per ciascuna categoria, saranno riservate per la totalità in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute della stessa categoria, salvo che

l'Assemblea delibera diversamente.

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente Statuto.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale di Euro 250.000,00;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio relative a precedenti esercizi;
- c) dai redditi derivanti dal patrimonio sociale;
- d) dai versamenti effettuati dai soci in conto capitale.

Qualora il capitale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica nonché secondo le disposizioni del codice civile in materia.

ARTICOLO 9) – Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono trasferibili in favore di soci e di terzi che rivestano i requisiti di cui all'art. 5. Il socio che intende alienare deve inviare all'Organo amministrativo una comunicazione contenente condizioni e termini identificativi del proposto trasferimento, e in ogni caso l'indicazione dell'oggetto, dell'eventuale corrispettivo e condizioni di pagamento offerti e delle generalità del possibile acquirente. L'Organo amministrativo entro i successivi 10 giorni comunica via Peca tutti i restanti Soci i termini dell'offerta.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato mediante accettazione scritta della proposta, notificata tramite posta elettronica certificata (PEC) al socio alienante e all'Organo amministrativo, entro i venti (20) giorni successivi alla comunicazione ricevuta dall'Organo amministrazione

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente, ma solo per tutte le azioni oggetto della proposta di trasferimento. Se i soci che intendono esercitare la prelazione sono più d'uno, la prelazione s'intende esercitata da ciascuno di essi parzialmente, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni, acquistando essi comunque insieme la totalità delle azioni da trasferire.

Se viene esercitata la prelazione, le azioni sono trasferite ai soci acquirenti senza indugio dopo lo scadere del termine per l'esercizio del diritto, al prezzo ed alle condizioni indicati nella comunicazione dell'alienante.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO 10) – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvedono alla redazione del bilancio e del programma di attività di cui **all'art. 29**, che devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea dei soci. La società non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai consorziati.

ARTICOLO 11) – Organi della società

Sono Organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo
- il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 12) – Assemblea dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve farsi a cura dell'Organo di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno 8 (otto) giorni prima, con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, comunque inoltrato al domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di comunicazione avvenuta a mezzo telegramma o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito allo specifico recapito espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro dei soci.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 del c.c., su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo per la seconda convocazione nei termini e formalità di cui all'art. 2369 del c.c., nell'eventualità in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione, si applica il disposto di cui al quarto periodo dell'art. 2366 del c.c.. In tale ultima ipotesi dovrà in ogni caso essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

E' possibile tenere l'Assemblea anche per audio o audiovideo conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando i luoghi audio o audiovideo collegati nei quali gli intervenuti possano affluire e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

ARTICOLO 13) – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Intervengono all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultino iscritti nel libro dei soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Ciascun socio in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla Società e non potrà essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Se la delega è stata conferita solo per la prima convocazione dell'Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive.

Nei limiti ed alle condizioni previste dalla procura, la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti della Società.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari e proclamare i relativi risultati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti su proposta del Presidente.

ARTICOLO 14) – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e su qualsiasi altra materia devoluta alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci tali da rappresentare, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'Assemblea; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale:

1. approvazione del Programma di attività di cui al successivo **art. 29** predisposto dall'Organo Amministrativo;
2. determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui e determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei soci secondo quanto previsto dal precedente art. 7 dello Statuto;
3. esclusione dei soci nei termini di cui **all'art. 31**;
4. autorizzazione di atti negoziali di valore unitario superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
5. autorizzazione di cessione, acquisizione, conferimento, scorporo di rami d'azienda.

Sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) del capitale sociale le delibere dell'Assemblea Ordinaria relative alla nomina del Consigliere di amministrazione ulteriore rispetto a quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dalla Regione Piemonte e dalle Camere di Commercio del Piemonte, come previsto dall'art. 16 e relative alla nomina del Presidente, nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15) – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri. L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale, o più della metà del capitale per la nomina e revoca dei liquidatori.

ARTICOLO 16) – Organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, incluso il Presidente, qualora ne sussistano le specifiche ragioni previste dalla legge.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, alla Regione Piemonte spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina di uno o due Consiglieri, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (rispettivamente tre o cinque).

Alle Camere di Commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c. la nomina di uno o due Consiglieri, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (rispettivamente tre o cinque).

Il restante Consigliere sarà nominato dall'Assemblea, la quale designerà altresì, tra i Consiglieri, il Presidente del Consiglio, ove nominato.

La Regione e le Camere di Commercio del Piemonte eserciteranno i loro diritti di nomina in modo da garantire il principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla normativa in materia. A tal fine, la Regione e le Camere di Commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima nomina tenga conto del genere degli altri Consiglieri nominati.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (o, se nominati, decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. o da altre disposizioni normative statali applicabili e inoltre coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della legge 39/1995 nonché al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 17/2012.

ARTICOLO 17) – Sostituzione di Amministratori

In caso di Organo amministrativo collegiale, per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati, si applicano le norme che seguono, assicurando comunque il principio di equilibrio tra i generi e che permanga la maggioranza dei componenti.

In caso di cessazione dell'Amministratore nominato dall'Assemblea, se è rimasta in carica la maggioranza dell'Organo amministrativo, l'Assemblea medesima provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'Organo Amministrativo.

Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla Regione o dalle Camere di Commercio, i restanti amministratori provvederanno ad informare entro dieci giorni lavorativi l'Ente che aveva nominato l'Amministratore cessato affinché provveda a nominare un sostituto.

Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dall'Assemblea e di uno di

quelli nominati dalla Regione o dalle Camere di Commercio ove l'Organo Amministrativo sia composto da 5 membri, i restanti amministratori nel minor tempo possibile convocano l'Assemblea e informano l'Ente interessato, affinché provvedano alle rispettive sostituzioni.

Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o due su tre degli amministratori o tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale compie nel frattempo gli atti di Ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 18) – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta elettronica certificata o, in subordine, raccomandata, telefax da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio oppure all'indirizzo segnalato per iscritto da ciascun Consigliere. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le medesime modalità e la medesima tempistica a ciascun Sindaco effettivo.

Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato.

Su proposta del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto, altri funzionari interni della società e/o esperti in materia di internazionalizzazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, con ogni possibilità di contraddittorio e di scambio dei documenti. Inoltre deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente o chi ne fa le veci ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 19) – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'emanazione di regolamenti interni esecutivi, potere che il Consiglio ha facoltà di delegare al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato, se nominati.

Nelle riunioni collegiali, il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche tra esterni al CdA, anche per un periodo da determinarsi di volta in volta; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario, se nominato.

ARTICOLO 20) – Poteri e competenze dell'Organo Amministrativo

Salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, all'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società e ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuno. All'Organo Amministrativo compete, inoltre, l'esecuzione del programma di attività approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 4, n. 1 e nei limiti del controllo analogo di cui **all'art. 25**.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente, esclusivamente come sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

In caso di rilascio di deleghe, il Consiglio di Amministrazione, ferme le inderogabili disposizioni di legge, vigila sull'andamento della gestione nonché sull'attività del Direttore Generale, ove nominato, e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

L'Organo amministrativo promuove l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verifica periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

Ai sensi della normativa sulle società a partecipazione pubblica, l'Organo Amministrativo predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

La carica di Amministratore Delegato non è cumulabile con quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti, poteri e responsabilità.

L'Organo amministrativo può conferire al Direttore Generale una procura generale o procure *ad negotia*, determinandone i limiti all'atto del conferimento.

ARTICOLO 21) – L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della società verso i terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, quando esistente, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni su materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;
- c) dà o fa dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando esistente;
- d) presiede l'Assemblea;
- e) esercita, oltre a quanto sopra ed oltre agli altri poteri che eventualmente gli siano stati conferiti dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, anche ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione, quando esistente, qualora autorizzato dall'Assemblea.

Il Presidente adotta, in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza

del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri ad esso spettanti e/o delegati, ovvero sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione quando esistente, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

In caso di impedimento del Presidente, lo stesso potrà essere sostituito dal Vice-Presidente

ARTICOLO 22) – Collegio Sindacale

La gestione della società è controllata da un Collegio di tre Sindaci effettivi e due supplenti, ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., la Regione Piemonte e le Camere di Commercio del Piemonte nominano ciascuno un componente effettivo ed uno supplente, in modo tale da assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. A tal fine, la Regione e le Camere di Commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima tenga conto del genere degli altri due Sindaci effettivi e dell'altro Sindaco supplente nominati.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal Sindaco più anziano.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono essere legati ai soci da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 39/1995. Non possono far parte del Collegio Sindacale coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della legge regionale 39/1995 nonché al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 17/2012.

L'incarico di componente del Collegio Sindacale è rinnovabile una sola volta.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati. Il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione o chi ne fa le veci ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 23) – Direttore Generale

Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio in attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese e/o amministrazioni pubbliche.

Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'Organo amministrativo entro trenta

giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il Direttore Generale dura in carica 3 (tre) anni, rinnovabili.

Le funzioni del Direttore sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte dell'Organo amministrativo.

Al Direttore Generale è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della Società. Qualora l'Organo amministrativo decida di non provvedere alla nomina del Direttore Generale le relative funzioni possono essere esercitate dall'Amministratore Unico o dal componente delegato del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea.

Il Direttore Generale ha il dovere di informazione nei confronti dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione, sulla sua possibile e/o prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche.

Il Direttore Generale:

- a) assicura la gestione complessiva della società;
- b) ha il compito della gestione e dello sviluppo dell'organizzazione del personale;
- c) ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della società;
- d) contribuisce a predisporre il programma di attività, la bozza di bilancio preventivo e la bozza di bilancio consuntivo che vengono presentati dall'Organo Amministrativo all'Assemblea per l'approvazione;
- e) ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della società e di disporre e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche.

ARTICOLO 24) - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società deve essere esercitata da un revisore legale o da società di revisione, a norma di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea ordinaria, acquisito il parere motivato del Collegio Sindacale, la quale ne determina il relativo corrispettivo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- d) svolge ogni altra mansione al medesimo affidata dalla legge.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non deve essere legato ai Soci da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 25) – Controllo analogo

La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia

di controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché ai provvedimenti attuativi di tali discipline deliberati dai Socii, sulla base degli indirizzi impartiti di medesimi.

A tal fine la società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.

Conseguentemente, copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, ove esistente, nonché i verbali del Consiglio stesso, l'elenco delle Determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione, unitamente alle relazioni e agli eventuali rilievi e/o osservazioni del collegio sindacale e dell'organo di revisione - effettuate sulle attività oggetto di affidamenti *in house* - devono essere tempestivamente trasmessi ai Soci.

ARTICOLO 26) - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione dell'Organo amministrativo.

La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa della Società.

ARTICOLO 27) - Assunzioni e trattamento economico e normativo del personale

Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione ed il trattamento economico e normativo del personale della Società sono disciplinati dal Regolamento delle assunzioni predisposto dalla Società in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

ARTICOLO 28) – Emolumenti Organo Amministrativo, Sindaci e Direttore Generale

L'Assemblea determina, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale, l'importo complessivo per la remunerazione dell'Organo amministrativo e dei Sindaci.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominato.

La relazione sulla gestione deve indicare le linee di politica retributiva nei confronti degli amministratori.

Tali informazioni devono inoltre figurare in apposita sezione del sito informatico della società.

Il trattamento retributivo del Direttore Generale non deve essere superiore a quello riconosciuto ai Direttori regionali.

Una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) del compenso attribuito al Direttore Generale dovrà essere corrisposta al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale fissati dall'Organo amministrativo.

ARTICOLO 29) – Il programma di attività

Nei limiti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 13 marzo 2006, il programma di attività della società è composto da:

- a) il budget annuale redatto sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario;
- b) le iniziative promozionali;
- c) i progetti;
- d) le attività specifiche.

Il budget annuale deve specificare analiticamente per ciascuna attività indicata nel Programma le risorse finanziarie che sono state ad essa destinate e che sono state previamente suddivise nei principali componenti di spesa.

ARTICOLO 30) – Recesso del socio

In caso di recesso si applicano gli articoli 2437 e ss. del codice civile.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

In caso di recesso, i soci hanno diritto di acquistare le azioni appartenenti al socio recedente in proporzione alle azioni possedute. Si applica l'art. 2437 sexies c.c..

La liquidazione della partecipazione al capitale sociale del socio receduto è disciplinata dal successivo **art. 32**.

Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 31) – Esclusione del socio

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 14 comma 4, non computandosi nel quorum deliberativo la quota del socio da escludere, nei confronti del socio che:

- a) non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso la società;
- b) sia soggetto a procedure concorsuali;
- c) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della società;
- d) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) abbia perso anche una sola delle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente Statuto.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante la società.

Al socio escluso spetta la liquidazione della quota, ai sensi del successivo **art. 32**.

I soci rimanenti hanno diritto di acquistare le azioni appartenenti al socio escluso in proporzione alle azioni possedute entro trenta (30) giorni dallo scadere del termine per l'impugnazione di cui sopra, con dichiarazione scritta inviata all'Organo Amministrativo della società. Il prezzo offerto non potrà essere inferiore all'importo di cui **all'art. 32**.

In caso di mancato acquisto nel termine di cui sopra da parte degli altri soci si applicano le norme previste dalla legge in materia di liquidazione della quota del socio receduto.

ARTICOLO 32) – Liquidazione della quota al socio uscente

In caso di recesso o esclusione, la partecipazione al capitale sociale spettante al socio uscente sarà liquidata sulla base dell'art. 2437 ter c.c..

Il pagamento, al netto dei crediti vantati dalla società verso il socio uscente, deve essere effettuato entro sei mesi dal recesso o dall'esclusione.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento di liquidazione le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile - il valore delle azioni, nonché

redigere, a norma dell'art. 2437 – ter c.c., apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e da trasmettere in pari data a ciascun socio tramite posta elettronica certificata. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

L'Assemblea Straordinaria determina, su proposta dell'Organo amministrativo, le eventuali modifiche del capitale sociale necessarie a causa dell'esclusione e/o del recesso dei soci.

ARTICOLO 33) - Scioglimento

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 34) - Informativa

Salvo quanto previsto dall'**art. 25**, devono comunque essere inviati a tutti i soci:

- il Programma di attività ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, predisposti dall'Organo Amministrativo almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- il Programma di attività ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei soci;
- la relazione semestrale
- la relazione annuale sul governo societario ai sensi della normativa sulle società a partecipazione pubblica.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di organo amministrativo collegiale, sono tenuti a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

L'Organo Amministrativo è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

L'Organo Amministrativo provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati di bilancio di esercizio ed una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

ARTICOLO 35) - Trasparenza Amministrativa

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, tutti i dati e le informazioni previsti

espressamente dalle normative vigente.

Inoltre la Società adempie a tutti gli obblighi previsti, ai sensi della normativa vigente, in materia di prevenzione della corruzione.

ARTICOLO 36) – Controversie

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ARTICOLO 37) - Divieti.

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali;
- non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 38) – Rinvio alle disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.